



# Comune di Livigno

## Provincia di Sondrio

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 160**

**OGGETTO** :AVVIO PROCEDIMENTO APPROVAZIONE PROGETTO DEF./ESEC.VO OPERA REGIMAZIONE TORRENTE RIN DI TEOLA, APPARTENENTE AL RETICOLO MINORE, CON DICHIARAZIONE DI P.U. DELL'OPERA, NONCHE' APPROVAZIONE VARIANTE AL PGT EX ARTT.97 L.R. 12/2005 E 8 DPR 160/2010, PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO ALBERGO "HOTEL BUCANEVE", PREVIO INTERVENTO DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL PREDETTO CORSO D'ACQUA, CON ATTIVAZIONE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS ED INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITA' COMPETENTE E PROCEDENTE.

L'anno **duemiladiciassette**, addi **venti**, del mese di **Novembre**, alle ore **11:45**, nella sede dell'Ente , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questa Giunta Comunale (in seduta **SEGRETA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**)

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>BORMOLINI DAMIANO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>X</b>	
<b>GALLI REMO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>X</b>	
<b>GALLI ROMINA</b>	<b>ASSESSORE</b>		<b>X</b>
<b>GALLI ALESSIA</b>	<b>ASSESSORE</b>		<b>X</b>
<b>PEDRANA CHRISTIAN</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	
<b>Totale</b>		<b>3</b>	<b>2</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor **STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **DAMIANO BORMOLINI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO APPROVAZIONE PROGETTO DEF./ESEC.VO OPERA REGIMAZIONE TORRENTE RIN DI TEOLA, APPARTENENTE AL RETICOLO MINORE, CON DICHIARAZIONE DI P.U. DELL'OPERA, NONCHE' APPROVAZIONE VARIANTE AL PGT EX ARTT.97 L.R. 12/2005 E 8 DPR 160/2010, PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO ALBERGO "HOTEL BUCANEVE", PREVIO INTERVENTO DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL PREDETTO CORSO D'ACQUA, CON ATTIVAZIONE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS ED INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITA' COMPETENTE E PROCEDENTE.**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- il Comune di Livigno è dotato di P.G.T. adottato dal C. C. con delibera n.80 del 29.12.2012, approvato dal C. C. in data 19.06.2013, pubblicato sul BURL serie n.1° il 02.01.2014;
- il Comune di Livigno è dotato di una variante al Piano delle Regole adottata dal C. C. con delibera n.7 del 08.02.2016, approvata dal C.C. con delibera n.20 del 18.05.2016, pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n.26 del 29.06.2016;
- il Comune di Livigno ha adottato una variante al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi e al Documento di Piano con delibera di C.C. n.77 del 25.10.2017, della quale è in corso l'iter per l'approvazione;

#### ATTESO CHE

- La Società "Hotel Bucaneve S.A.S. di Talacci Bruno & C." è proprietaria, in Comune di Livigno, località Teola, del fabbricato, con relativa area di pertinenza, denominato "Hotel Bucaneve";
- Hotel Bucaneve intende eseguire un intervento di riqualificazione e ammodernamento del complesso alberghiero sopra indicato;
- Tale progetto di ampliamento rispetta gli indici edificatori di PGT fatta eccezione per il parametro dell'altezza massima di metri 12 prescritto in zona T1
- L'intervento in questione non è tuttavia ammissibile per le criticità di natura idraulica ed idrogeologica riguardanti il compendio interessato, ubicato in prossimità del Torrente Rin di Teola (appartenente al Reticolo Idrico Minore ed identificato con la sigla SO/LV/883/Valle di Teola.), e pertanto ricadente
  - in fascia di rispetto 2 del predetto Torrente, nella quale l'art. 4.5.4. delle Norme Geologiche di Piano (quale Elaborato B della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT) vieta sia le nuove edificazioni che le ristrutturazioni comportanti aumento della s.l.p. esistente;
  - in classe di fattibilità geologica "4 (rossa) fattibilità con gravi limitazioni", nella quale l'art. 1.3 delle Norme Geologiche di Piano vieta nuove edificazioni e ristrutturazioni con incremento della s.l.p.;

**RILEVATO CHE.** le suesposte criticità di natura idraulica ed idrogeologica coinvolgono ulteriori ambiti situati lungo l'asta torrentizia, il cui bacino si estende per una superficie di circa 0,8 Km<sup>2</sup>., da una quota di circa mt 2500 s.l.m. sino a mt. 1820 s.l.m., raggiungendo così le aree urbanizzate: in particolare, l'ambito di zona geologica "4 rossa, di fattibilità con gravi limitazioni" si estende su una vasta porzione di territorio (per oltre mq 9.620,00), in sponda destra del tratto terminale del Torrente, coinvolgendo un tessuto urbanizzato la cui residua capacità edificatoria non può essere sviluppata per via delle gravi limitazioni correlate all'assetto idrogeologico sopra riferito;

**RILEVATO ALTRESI' CHE** il sottodimensionamento del tratto tombato del Torrente, soprattutto nella parte terminale interessata dagli insediamenti (tra cui in particolare l'esistente palestra comunale), implica un rilevante rischio idrogeologico, correlato a possibili esondazioni determinate da eventi atmosferici di portata

straordinaria, sicché l'asta torrentizia in questione necessita di interventi urgenti di regimazione, i cui oneri, ai sensi della normativa sopracitata, sono interamente a carico del Comune di Livigno;

**RICHIAMATO** lo schema di accordo quadro tra Comune di Livigno e Hotel Bucaneve, sottoscritto in data 20.11.2017, approvato con deliberazione consiliare n. 76 del 25.10.2017, contenente modalità e termini degli interventi, da cui in particolare risulta l'impegno:

- a carico di Hotel Bucaneve a realizzare, a proprie cure e spese, le opere di regimazione idraulica del torrente Rin di Teola, al fine di poter eseguire, successivamente al collaudo provvisorio delle medesime, l'intervento di riqualificazione ed ampliamento del proprio complesso alberghiero
- a carico del Comune di Livigno ad erogare ad Hotel Bucaneve, a parziale copertura dei costi inerenti il predetto intervento di regimazione idraulica, un importo pari al 95% dell'importo di aggiudicazione dei lavori, fino ad un massimo di € 270.000,00 e a sostenere gli oneri inerenti l'acquisizione dei terreni (preso altresì atto che il progetto dell'intervento in questione prevede in via di massima una spesa complessiva di € 420.000,00 di cui € 350.183,62 per lavori ed € 69.816,38 per somme a disposizione, ecc);

**DATO ATTO** che Hotel Bucaneve ha predisposto il progetto definitivo/esecutivo riguardante le opere di regimazione del Torrente Rin di Teola, quale allegato sub C del predetto Accordo quadro, nonché il progetto edilizio di riqualificazione ed ampliamento dell'Hotel Bucaneve, allegato sub B all'Accordo quadro succitato (note Ns. prot. n. 23553/17 e n.23876/17), da attuare in variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 07.09.2010, n.160, sostitutivo del D.P.R. n.447/1998, previa esecuzione e collaudo dell'opera di regimazione idraulica del Torrente Rin di Teola;

**VISTO** che lo Sportello Unico per le Attività Produttive è uno degli strumenti per i quali la DGR IX/761 del 10.11.2010 prevede la verifica di assoggettabilità alla VAS, ed eventualmente la redazione del Rapporto Ambientale, secondo quanto previsto nell'allegato 1r) nel quale, al punto 1.2 viene illustrato un quadro di riferimento generale della normativa inerente lo Sportello Unico delle Attività Produttive e la Valutazione Ambientale strategica come di seguito riportata: d.P.R. n.160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art.38, comma 3, del d.L. n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°133 del 2008 (abrogativo del d.P.R.n.447/1998);

**VISTA** la legge regionale 11 marzo 2005, n.12 ed in particolare l'art. 97 "Sportello Unico per le Attività Produttive";

**VISTA** la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed in particolare l'art. 4 della L.R. 12/2005 nel quale la VAS è esplicitamente trattata;

**DATO ATTO CHE** ai sensi di quanto disposto dall'art.6 comma 3° del d. Lgs 152/2006 (così come aggiornato dal d.Lgs.128/2010 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art.12 della legge 18 giugno 2009, n.69 ) per i piani e i programmi di cui al comma 2°, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e programmi di cui al comma 2°, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art.12, che deve intendersi qui integralmente riportato;

**VISTI** gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.G.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351;

**DATO ATTO CHE** il par. 5.9) della D.G.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 disciplina la procedura di verifica di esclusione per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;

**RILEVATO CHE** ai sensi del par. 5.7) della D.G.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 nella fase preliminare di orientamento e di impostazione, l'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente provvede a:

- Effettuare un'analisi preliminare di sostenibilità degli orientamenti del Piano o Programma;

- Svolgere la verifica di esclusione (screening) ovvero la procedura che conduce alla decisione di sottoporre o meno il Piano o il Programma all'intera procedura di VAS;

**RITENUTO** quindi in base a quanto disposto dal par. 5.7) della D.G.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351, di dar corso alla procedura di verifica di esclusione dalla VAS tramite assunzione della presente deliberazione, che costituisce atto formale di avvio, da rendersi pubblico con le modalità meglio precisate in seguito;

**DATO ATTO CHE:**

- l'autorità procedente ai sensi dell'art. 7 del d. Lgs. 152/2006, competente ad accertare l'esclusione della proposta dalla VAS è il Comune di Livigno e l'Autorità Procedente è individuata nel Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Livigno e/o nel Responsabile Supplente;
- l'autorità competente è l'organo tecnico, istituito dal Comune, competente alle valutazioni sottese alla VAS, ovvero alla dichiarazione di esclusione da detta procedura, che viene individuata nell'Arch. Giuseppe SGRÒ e nell'Ing. Marco SCARAMELLINI, già componenti della Commissione per il paesaggio del Comune di Livigno in qualità di presidente e vicepresidente nominati con decreto sindacale prot. n.26018 del 11.11.2011, ai quali verrà corrisposto un compenso per il lavoro da svolgere con determina di incarico da predisporre successivamente;

**RITENUTO**

- Di individuare ai sensi del par. 5.8) della D.G.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351, gli enti territoriali interessati alla procedura come segue:
  - Provincia di Sondrio (per espressione di parere di compatibilità della proposta con il PTCP);
- Di individuare ai sensi del par. 5.8) della D.G.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351, quali soggetti competenti in materia ambientale i seguenti enti:
  - U.T.R. Montagna Sondrio;
  - A.R.P.A. della Provincia di Sondrio
  - ATS della Montagna della Provincia di Sondrio;
  - Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
  - Comunità Montana Alta Valtellina;
- Di indire, ai sensi di quanto disposto par. 5.9) della D.G.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351, la Conferenza di verifica di esclusione dalla Vas, con la partecipazione degli Enti suddetti;
- Di dare atto che non esistono particolari settori del pubblico interessati all'iter decisionale, trattandosi di intervento di modesta entità;
- Di dare atto che non sussistono impatti transfrontalieri;
- Di dare atto che l'eventuale decisione di escludere l'intervento in oggetto dalla procedura di VAS sarà assunta, in conformità a quanto disposto dal par. 5.9) mediante atto riconoscibile reso pubblico, udito il parere della conferenza di verifica, con contestuale messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate comprese le motivazioni dell'esclusione dalla VAS;
- Di dare atto che, al fine di garantire la massima partecipazione procedimentale, l'avvio del procedimento di verifica di esclusione della proposta in oggetto dall'iter di VAS sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet del Comune di Livigno e sull'Albo pretorio;
- Per le medesime motivazioni di partecipazione ed evidenza pubblica, l'elaborato di Verifica di esclusione della VAS "Rapporto Ambientale" predisposto dal Geologo Danilo Grossi e dal Geom. Paolo Romani, unitamente a tutti gli eventuali ulteriori documenti di analisi e valutazione compreso il progetto di riqualificazione ed ampliamento dell'Hotel Bucaneve, a firma del Geom. Paolo Romani, saranno depositati presso la segreteria del Comune (con pubblicazione all'Albo

Pretorio e sul sito internet del Comune), con possibilità per ogni soggetto interessato ad inoltrare osservazioni entro il termine di 5 giorni precedenti l'ultima seduta della Conferenza di verifica;

Tutto ciò premesso e considerato:

**RICHIAMATI** gli artt. 6 e seguenti del d.Lgs. 152/2006, nonché i contenuti della D.G.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351;

**RICHIAMATI ALTRESI'** il D.lgs.50/16 e il D.P.R. 8.6.2001, n. 327

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità:

- tecnica, del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata e del Servizio Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/200 e dell'art. 9 della L. 102/2009; quali riportati in allegato;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

### **DELIBERA**

**DARE ATTO** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente richiamata;

**DARE AVVIO** al procedimento volto all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera di regimazione del Torrente Rin di Teola, con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

**DARE AVVIO** al procedimento di variante al PGT vigente ai sensi degli artt. 97 L.R. 12/2005 e 8 D.P.R. 160/2010, riguardante l'intervento di riqualificazione ed ampliamento della struttura alberghiera denominata "Hotel Bucaneve"

**DARE AVVIO** al procedimento di verifica di esclusione dalla VAS della proposta di intervento di cui sopra, presentata da "Hotel Bucaneve s.a.s. di Talacci Bruno & C.", con sede legale in Via Strada Statale 301 del Foscagno, n. 194 a Livigno;

**DARE ATTO** che l'autorità procedente ai sensi dell'art. 7 del d. Lgs. 152/2006, competente ad accertare l'esclusione della proposta dalla VAS è il Comune di Livigno e l'Autorità Procedente è individuata nel Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Livigno e/o nel Responsabile Supplente;

**DI INDIVIDUARE** l'autorità competente alle valutazioni sottese alla VAS, ovvero alla dichiarazione di esclusione da detta procedura, nell'Arch. Giuseppe SGRÒ e nell'Ing. Marco SCARAMELLINI, già componenti della Commissione per il paesaggio del Comune di Livigno in qualità di presidente e vicepresidente nominati con decreto Sindacale prot. n.26018 del 11.11.2011, ai quali verrà corrisposto un compenso per il lavoro da svolgere con determina di incarico da predisporre successivamente;

**DI INDIRE** la Conferenza di Verifica, al fine di determinare esclusione, ovvero l'assoggettabilità della proposta a procedura di VAS;

**DI INDIVIDUARE** la Provincia di Sondrio quale Ente territoriale interessato, da invitare alla Conferenza di Verifica di esclusione da VAS;

**DI INDIVIDUARE** i soggetti seguenti quali Enti e soggetti competenti in materia ambientale, da invitare alla Conferenza di Verifica di esclusione da VAS:

- U.T.R. Montagna Sondrio;
- A.R.P.A. della Provincia di Sondrio;
- ATS della Montagna della Provincia di Sondrio;
- Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;

- Comunità Montana Alta Valtellina;

**DARE ATTO** che non esistono particolari “settori del pubblico interessati all’iter decisionale”;

**DI DARE ATTO** che non sussistono impatti transfrontalieri;

**DI DEFINIRE** quali modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicazione le seguenti:

- pubblicazione di avviso di avvio del procedimento di verifica di esclusione da VAS sul sito internet del Comune, sull’albo pretorio del Comune di Livigno;
- deposito dell’elaborato “Rapporto Ambientale” predisposto dal Richiedente e di tutti gli ulteriori documenti di valutazione e di approfondimento presso la Segreteria del Comune di Livigno;
- possibilità, per chiunque interessato, ad inoltrare osservazioni entro il termine di 5 giorni precedente l’ultima seduta della Conferenza di Verifica di esclusione della VAS;
- di dare atto che l’eventuale decisione di escludere o non escludere l’intervento in oggetto dalla procedura di VAS sarà assunta, in conformità a quanto disposto dal par. 5.9) mediante atto riconoscibile reso pubblico, udito il parere della conferenza di verifica, con contestuale messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate comprese le motivazioni dell’esclusione dalla VAS;

**DI DISPORRE** la pubblicazione di apposito avviso di avvio del procedimento di verifica di esclusione della VAS e dell’avvenuta assunzione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Livigno;

**DI DISPORRE** l’invio della presente deliberazione agli enti territoriali interessati (Provincia di Sondrio) ed ai soggetti competenti in materia ambientale, come sopra elencati;

**DARE MANDATO** al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata per la pubblicazione dell’avviso di cui al punto precedente e per ogni atto ulteriore;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

**DICHIARARE**, stante la necessità di provvedere, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Damiano Bormolini

Il Segretario Generale  
Stefania Dott.ssa Besseghini